

IMPORTANTE SENTENZA PER I DOCENTI SULLE ORE DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: VANNO RETRIBUITE SE I CORSI SONO ORGANIZZATI FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO

Importante vittoria dei **COBAS DELLA SCUOLA** di **TERNI** per i diritti dei docenti: i corsi di formazione sulla sicurezza, se organizzati fuori dall'orario di lavoro, vanno retribuiti dalla scuola come ore di attività aggiuntive a quelle contrattualmente previste.

Il Giudice dott.ssa Manuela Olivieri del Tribunale di Terni, con sentenza 84/2019 del 20 febbraio 2019, riconosce la piena ragione del prof. S.M. patrocinato dai **COBAS DELLA SCUOLA** tramite gli avvocati Gabriella Caponi e Valentina Fratini, che è ricorso nel 2017 contro la dirigente *pro tempore* dell'IPSIA di Terni che non aveva pagato la frequenza al corso sulla sicurezza e ha condannato il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria al pagamento delle 12 ore di formazione oltre alle spese processuali.

Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, che spesso sulla questione sono trattati dai dirigenti scolastici in maniera autoritaria e illegittima ma che –come ribadisce la sentenza- sono lavoratori che hanno il diritto di essere retribuiti per tutte le attività aggiuntive agli obblighi previste dal CCNL, come la frequenza ai corsi sulla sicurezza!

Nella scuola è diffusa la pratica da parte dei dirigenti scolastici di organizzare tali corsi fuori dall'orario di lavoro, in violazione della normativa vigente, dell'art 37 comma 12 D.lgs 81/08: ***“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”*** e di pretendere la presenza dei docenti senza effettuare il dovuto pagamento delle ore del corso. Il personale ATA ha diritto a fruire di ore compensative dopo aver frequentato i corsi di formazione sulla sicurezza.

Inoltre la sentenza afferma che **tali ore non possono rientrare nella formazione prevista nelle attività funzionali all'insegnamento prevista dall'art 29 del CCNL**, che deve riguardare la specificità della professione docente e non la sicurezza.

Contattate i **COBAS DELLA SCUOLA** per pretendere ed ottenere il dovuto pagamento delle ore di frequenza dei corsi di formazione sulla sicurezza e per la tutela dei vostri diritti.